Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P. di S

all. 1

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Uff. III- Politiche per l'attuaz. del sistema sanz. amm.vo - Prot. Uscita N.0004102 del 26/03/2020

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Fasc. n. 2537-2011

Roma,

ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI
[redacted]

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 02/04/2020
Prot.300/A/2604/20/109/24
973954

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali e il Personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
pec: dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: Indicazioni urgenti in tema di coronavirus e idoneità alla guida.

Si fa riferimento alla nota n. 20015 in data 12 marzo u.s., con la quale la Prefettura in indirizzo ha inviato la nota – che si allega in copia per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con cui ha segnalato che l'11 marzo scorso la Regione Emilia Romagna ha comunicato la temporanea sospensione delle sedute delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida e, contestualmente, ha invitato le Forze di Polizia a non sanzionare i soggetti - che si sono trovati nell'impossibilità di effettuare i prescritti accertamenti – eventualmente trovati alla guida.

Al riguardo, preliminarmente si richiama la disposizione introdotta dal D.L. n. 18/2020 e, in particolare, l'articolo 104, con riferimento alla proroga della validità dei documenti di riconoscimento o di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero in scadenza entro il 31 agosto p.v..

Tale previsione - come indicato anche nella circolare n. 300 /A/2309/20/15/28 del 24 marzo u.s. del Dipartimento in indirizzo, recante "Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale" in relazione al precitato D.L. - produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per quanto attiene allo specifico quesito proposto, si ritiene che se i soggetti sono, allo stato, privi del titolo abilitatorio in conseguenza di un provvedimento di sospensione in quanto non è provata la loro idoneità psico-fisica alla guida, l'impossibilità di sostenere la visita medico legale per cause di forza maggiore non determina il verificarsi di un silenzio-assenso né, tanto meno, una condizione sospensiva della sospensione stessa.

A supporto di tale tesi militano sia il silenzio, al riguardo, del decreto legge - che non consente interpretazioni analogiche, stante il carattere eccezionale delle norme in esso contenute - sia la prevalenza delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale, che non sarebbe adeguatamente garantita da un'attività di guida posta in essere in assenza di un accertamento effettivo dell'idoneità tecnica e psicofisica del conducente.

Il Vice Capo Dipartimento
Firmato: Tirone

LP

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Uff.III- Politiche per l'attuaz. del sistema sanz. amm.vo - Prot. Uscita N.0004102 del 26/03/2020